

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio politiche sanitarie e per la non autosufficienza

Via Gilli, 4 - 38121 Trento
Tel. 0461494165 - Fax 0461494109
e-mail: <a href="mailto:serv.politsanitarie@provincia.tn.itserv.politsanitarie@pec.provincia.tn.itserv.politsanitarie.

Trento, 1 4 GEN. 2016 Prot. n. S128/ A6538 /GC

Azienda provinciale per i servizi sanitari Sede

Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute

dgprog@postacert.sanita.it c.a. dott. Sergio Acquaviva sanita.estero@postacert.sanita.it c.a. dott.ssa Stefania Ricci

Oggetto: disposizioni in materia di mobilità sanitaria internazionale.

Con riferimento alle problematiche emerse in ordine all'interpretazione e all'applicazione di alcuni aspetti della complessa normativa in materia di mobilità sanitaria internazionale e riscontrando specifiche note pervenute dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari, si provvede all'emanazione delle seguenti indicazioni, anche alla luce di quanto emerso nel confronto con i competenti servizi dell'Azienda medesima.

1. Iscrizione al servizio sanitario provinciale di soggetti titolari di pensione corrisposta da paesi UE-SEE-CH e convenzionati, privi degli attestati di diritto previsti dagli accordi

Il Ministero della salute, con nota prot. n. 14180 del 12 maggio 2015, ha dato nuove disposizioni in merito all'iscrizione al servizio sanitario nazionale dei soggetti, titolari di pensione corrisposta dalla Confederazione Svizzera residenti in Italia, che intendono esercitare il cosiddetto "diritto di opzione", precisando che l'iscrizione debba essere intesa come "volontaria" e quindi dietro versamento del contributo determinato secondo le regole dettate dal decreto ministeriale 8 ottobre 1986. Il Ministero ha precisato che la nuova disposizione trova applicazione prescindendo dalla cittadinanza dei soggetti interessati e, quindi, riguarda anche quelli con cittadinanza italiana. Queste disposizioni sostituiscono quelle fornite in epoca meno recente sull'argomento dal Ministero – anche in risposta a specifici quesiti della Provincia – secondo le quali l'opzione per il SSN comportava il diritto all'iscrizione obbligatoria ("gratuita").

Va rammentato che l'iscrizione volontaria, dietro versamento di contributo, anche per i cittadini italiani residenti sul territorio nazionale non è una novità nel panorama normativo nazionale, essendo espressamente prevista nell'articolo 8, paragrafo 2, del d.m. 8 ottobre 1986 con riferimento ai soggetti indicati nell'articolo 6 del d.m. 9 settembre

Sede centrale: 38122 FRENTO - Piazza Dante, 15 - Fel. 0461495111 - C.F. e P.IVA 00337460224

1981; quindi si ritiene che anche un cittadino italiano possa essere destinatario di iscrizione volontaria così come disciplinata a livello provinciale dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 455 del 11 marzo 2011. In tale ultimo provvedimento si consente infatti l'iscrizione volontaria al servizio sanitario provinciale a favore di tutti cittadini dell'Unione europea, senza includere esplicitamente i cittadini italiani ma senza nemmeno escluderli, purché essi siano residenti in provincia e privi di titolo o requisiti per l'iscrizione a titolo obbligatorio al servizio sanitario nazionale.

Secondo quanto comunicato dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari, si rilevano casi di soggetti residenti in provincia di Trento, titolari di sola pensione contributiva corrisposta da altri Stati UE-SEE o convenzionati e privi di attestato di diritto rilasciato ai sensi dei regolamenti comunitari o delle relative convenzioni bilaterali.

Va considerato che l'art. 25 del regolamento (CE) n. 883/2004 già definisce i comportamenti e le competenze in ambito di assicurazione sanitaria per soggetti che percepiscono pensione da parte di uno o più stati membri diversi dallo Stato membro di residenza; ove costoro risiedano in uno Stato membro la cui legislazione non subordina il diritto a prestazioni in natura a condizioni di assicurazione o di esercizio di un'attività subordinata o autonoma (come nel caso dell'Italia), il costo delle prestazioni deve essere sostenuto dall'istituzione di uno degli stati membri competenti in materia di pensioni. Pertanto la sopra richiamata categoria di persone può essere iscritta al SSP unicamente:

- a titolo obbligatorio sulla base degli attestati di diritto rilasciati dalla istituzione estera competente (es. S1);
- a titolo volontario sulla base delle disposizioni cui alla citata DGP n. 455/2011.

A sostegno della suddetta indicazione anche il disposto dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 987/2009, che stabilisce nella sostanza quanto segue: se la persona è esonerata a sua richiesta da un regime di assicurazione obbligatoria malattia presso lo Stato competente, l'istituzione di un altro Stato membro non diventa, per il solo fatto di questo esonero, responsabile del costo delle prestazioni sanitarie a questa erogate.

Analoghi principi si rilevano nello spirito delle convenzioni bilaterali e quindi, in coerenza con quanto sopra indicato, si ritiene che possa essere tenuto analogo comportamento nel caso di soggetti titolari di sola pensione corrisposta da paesi con cui sono in vigore accordi o convenzioni bilaterali in materia di assistenza sanitaria.

2. Precisazioni sul diritto di soggiorno permanente

Si conferma che l'indicazione fornita al punto l. vale a prescindere dall'eventuale maturazione da parte del cittadino dell'UE-SEE-CH del diritto di soggiorno permanente cui all'art. 14 d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30. Tale requisito, infatti, ha l'effetto di consentire al cittadino di soggiornare in Italia e di godere di parità di trattamento con il cittadino italiano anche qualora vengano meno i requisiti di lavoro, risorse finanziarie o assicurazione sanitaria previsti per i soggiorni di durata superiore a tre mesi: i cittadini in possesso di permesso di soggiorno permanente possono quindi, a seconda dei casi, essere iscritti a carico di un'istituzione di un Paese estero, accedere all'iscrizione volontaria o a quella obbligatoria, alle stesse condizioni dei cittadini italiani residenti.

Pertanto, quanto riportato nel capitolo 2, punto 2.1.4 del documento approvato con l'Accordo Stato-regioni 20 dicembre 2012 n. 255 (recepito con deliberazione della Giunta provinciale n. 576/2013) in merito all'iscrizione al SSN "senza la verifica di ulteriori requisiti" di cittadini UE-SEE-CH titolari di attestato di soggiorno permanente, fa salve le disposizioni previste dalle fonti del diritto gerarchicamente sovra ordinate, che vengono in considerazione laddove il titolare di attestato di soggiorno permanente abbia un altro titolo per l'iscrizione al SSN a carico di istituzioni estere.

3. Livelli di assistenza garantiti con l'iscrizione volontaria

L'iscrizione a titolo volontario – dietro versamento del contributo determinato secondo le regole dettate dal decreto ministeriale 8 ottobre 1986 – è da considerarsi valida alternativa ad un'assicurazione sanitaria privata che copra tutti i rischi nel territorio nazionale (art. 7 D.Lgs. n. 30/2007 e art. 34 D.Lgs. n. 286/1998).

Si rappresenta quindi che, in assenza di chiare ed univoche disposizioni normative o indicazioni ministeriali in merito, agli iscritti al servizio sanitario provinciale a titolo volontario deve essere garantito, unicamente sul territorio italiano, il diritto alle prestazioni previste per la generalità degli iscritti al servizio sanitario nazionale; non può per contro essere garantita ai medesimi l'assistenza in termini di mobilità in ambito internazionale, se non nei casi in cui ci si trovi a dover prestare cure non disponibili in Italia (es. trasferimento per cure di alta specializzazione – ex E112/S2).

Ai cittadini iscritti volontariamente al servizio sanitario provinciale e residenti in provincia di Trento possono inoltre essere garantite le prestazioni previste da normativa nazionale (es. presidi per diabetici ex d.m. 8 febbraio 1982, legge 16 marzo 1987, n. 115) ma sono esclusi i livelli provinciali aggiuntivi di assistenza di cui all'art. 16, comma 5, della legge provinciale n. 16/2010.

L'iscrizione a titolo volontario dunque non dà diritto:

- all'emissione della tessera europea di assistenza malattia (TEAM) per l'assistenza nel corso dei temporanei soggiorni nell'UE;
- al rilascio degli attestati convenzionali, di copertura nel corso di eventuali temporanei soggiorni/invii nei paesi con i quali sono in vigore accordi bilaterali in materia di sicurezza sociale;
- all'emissione degli attestati ex DPR n. 618/1980 per l'assistenza in paesi non convenzionati se inviati all'estero per attività di ricerca/studio;
- alle prestazioni provinciali aggiuntive rispetto a quelle previste dai livelli essenziali di assistenza nazionali.

4. Ricongiungimento di ultrasessantacinquenni e soggiorno per ricerca scientifica

In merito ai quesiti posti con nota APSS prot. n. 52333 dell'11 aprile 2014, si comunica quanto segue.

Si conferma la correttezza dei comportamenti indicati da codesta Azienda sia per quanto riguarda il ricongiungimento dell'ascendente ultrasessantacinquenne straniero con un cittadino italiano o dell'Unione europea, sia per quanto riguarda i criteri per l'individuazione del reddito preso a riferimento per il calcolo del contributo.

Si coglie l'occasione per ribadire, anche in tale contesto, che l'ascendente ultra sessantacinquenne che si ricongiunge con un cittadino italiano o dell'Unione europea (solitamente PS/Carta Soggiorno per familiare di cittadino UE), se figura essere anche titolare di pensione contributiva erogata da istituzioni di paesi convenzionati/UE/SEE/CH, non ha titolo ad una iscrizione obbligatoria al servizio sanitario nazionale. In tale ultimo caso infatti il predetto ascendente dovrà essere iscritto o in forza di apposito attestato di diritto (es. S1/etc...) o a fronte di versamento della quota prevista per l'iscrizione volontaria.

Si precisa poi, sentito al riguardo anche il Ministero della salute, che il reddito da prendere a riferimento per la determinazione del contributo per l'iscrizione volontaria di cittadini Ue o di paesi terzi titolari di un contratto per attività di ricerca stipulato con l'Università beneficiari di un "assegno di ricerca", di una "borsa di addestramento alla ricerca" o di una "borsa di studio post-dottorato" include anche l'importo derivante dall'assegno o borsa attribuita, ancorché esso sia esente irpef.

5. Titolari di pensioni corrisposte da diversi Paesi, uno dei quali è Stato membro di residenza

Con riferimento alla nota APSS prot. n. 35831 del 17 marzo 2015, indirizzata anche ai competenti uffici del Ministero della salute, e con riferimento ai contenuti della nota del Ministero della salute prot. n. DGRUERI/VI/I.3.b.b/12881 del 22 luglio 2010, si condivide, nelle more di diversa indicazione ministeriale, l'interpretazione della normativa proposta da codesta Azienda. In particolare, nel caso di persona titolare di pensione contributiva erogata dal paese di residenza ed ulteriore pensione contributiva erogata da altro paese membro UE/SEE/CH, viene a rilievo la disposizione dell'art. 23 del regolamento (CE) n. 883/2004 di seguito riportata:

"chiunque riceva una pensione o pensioni ai sensi della legislazione di due o più Stati membri, uno dei quali sia lo Stato membro di residenza, e abbia diritto a prestazioni in natura secondo la legislazione di tale Stato membro, beneficia con i familiari di tali prestazioni dall'istituzione del luogo di residenza e a spese della medesima, come se avesse diritto alla pensione soltanto ai sensi della legislazione di tale Stato membro".

L'art. 23 appare quindi applicabile indipendentemente da:

- durata del periodo contributivo riferita ai singoli trattamenti pensionistici;
- eventuale onerosità dell'assicurazione prevista dalla legislazione vigente nello stato membro di residenza.

La persona residente in uno Stato membro da cui riceva anche una rendita da pensione contributiva sarà quindi sempre tenuta ad assicurarsi contro i rischi da malattia in tale paese. Come conseguenza è da ritenersi escluso il rilascio del modello E121/S1 per l'iscrizione nell'anzidetto paese.

Infatti, il criterio dello "stato membro alla cui legislazione l'interessato è stato più a lungo soggetto" di cui all'art. 24 del regolamento è applicato nel caso in cui l'interessato non riceva una pensione dallo Stato membro in cui risiede. A sostegno di questa interpretazione è anche l'articolo 25 del regolamento, che esplicitamente esclude dall'applicazione di tale criterio il caso dell'interessato che percepisca una pensione dallo Stato in cui risiede.

A ulteriore supporto di questa interpretazione della portata degli art. 23, 24 e 25 del regolamento anche la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (es. sentenza Rundgren C-389/99 – punto 46).

6. Rimborsi in forma indiretta per soggetti titolari di modello S1 rilasciato dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari

Per quanto riguarda i soggetti non residenti e non iscritti al servizio sanitario provinciale, ma a carico dello stesso in quanto titolari di modello S1 rilasciato dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari, si conferma l'obbligo di riconoscere rimborsi in forma indiretta delle spese per prestazioni sanitarie fruite fuori dal Paese di residenza e quindi anche in Italia; ciò nei limiti e alle condizioni previste dai regolamenti e dalle direttive europee.

7. Iscrizione obbligatoria per cittadini dell'Unione europea. Casi particolari

Codesta Azienda sanitaria ha segnalato allo scrivente Assessorato problematiche interpretative rispetto alle tipologie di contratti di lavoro che possono dare titolo all'iscrizione obbligatoria al SSN ai sensi del D.Lgs. 30/2007 con particolare riferimento alla categoria dei contratti di lavoro "atipici". In merito ai quesiti posti si rileva quanto segue.

Il documento approvato con l'Accordo Stato-regioni 20 dicembre 2012 n. 255 (recepito con deliberazione della Giunta provinciale n. 576/2013) dispone, al capitolo 2 punto 2.1, "l'iscrizione obbligatoria dei lavoratori subordinati o autonomi nello Stato", come già previsto dalla nota del Ministero della salute del 3 agosto 2007 attuativa dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 30/2007.

Nelle disposizioni vigenti non vengono elencate le tipologie di contratto di lavoro che sono da considerarsi valide ai fini dell'iscrizione al SSN e quindi si forniscono le seguenti precisazioni, pur rilevando che la materia richiederebbe un intervento a livello ministeriale anche al fine di evitare difformi comportamenti nelle diverse regioni.

Il contratto di lavoro intermittente, ad oggi disciplinato dal cd. "Jobs Act" (D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81) è un contratto di lavoro subordinato che può essere sia a tempo determinato che indeterminato; si ritiene che tale contratto di lavoro, ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 30/2007, qualifichi il suo titolare come "lavoratore" e ciò ancorché l'effettiva prestazione lavorativa possa venir assicurata senza una effettiva continuità temporale. Per tale ragione si ritiene che il titolare di un contratto di lavoro intermittente abbia diritto all'iscrizione al SSP ma, in ragione della peculiarità forma contrattuale, tale iscrizione debba essere soggetta alla verifica annuale sulla vigenza del contratto stesso nel caso esso abbia una durata superiore ai 365 giorni.

Le prestazioni occasionali di tipo accessorio, di cui agli articoli 48-50 del citato D.Lgs. n. 81/2015, il cui compenso viene corrisposto tramite i buoni lavoro (cd. voucher) sono esenti da qualsiasi imposizione fiscale, non incidono sullo stato di disoccupato o inoccupato e non danno luogo ad un rapporto di dipendenza o di lavoro autonomo, né prevedono la stipula di un contratto di lavoro. È da escludersi pertanto una iscrizione obbligatoria al servizio sanitario provinciale basata solo su tali prestazioni occasionali. Rimane peraltro ai soggetti interessati, se residenti in provincia, la possibilità di avvalersi dell'iscrizione volontaria al SSP così come introdotta dalla già citata deliberazione n. 455/2011: in questi casi si ritiene, in analogia a quanto previsto sopra al punto 4 per i ricercatori nonché a quanto disposto dal comma 5 dell'art. 48 del citato D.Lgs. n. 81/2015, che tra i redditi presi a riferimento per il calcolo del contributo dovuto debbano rientrare anche i compensi percepiti tramite i "voucher".

8. Iscrizione di minori stranieri privi di permesso di soggiorno

In merito al contenuto del documento approvato con l'Accordo Stato-regioni 20 dicembre 2012 n. 255 (capitolo 1, sub 1.1.1), recepito con deliberazione della Giunta provinciale n. 576/2013, relativamente alla iscrizione al SSN di minori stranieri presenti sul territorio "a prescindere" dal possesso del permesso di soggiorno, si conferma la correttezza della interpretazione data da codesta Azienda sanitaria. La disposizione in parola va intesa, teleologicamente, nel senso di far rientrare in questa categoria i minori che risultano privi di permesso di soggiorno o di altro titolo o condizione che ne autorizzi il soggiorno (turismo, visita, etc.) intendendo invariati diritti e limiti previsti dalla normativa vigente in merito al "motivo di soggiorno". Tale previsione non può trovare applicazione nel caso di minori pur privi di permesso di soggiorno ma sprovvisti di un codice fiscale.

9. Residenza e effettiva dimora del cittadino di paesi terzi con permesso di soggiorno

Il contenuto del documento approvato con l'Accordo Stato-regioni 20 dicembre 2012 n. 255 (Note generali per gli stranieri non comunitari regolarmente soggiornanti – punto Residenza/Effettiva Dimora) conferma le disposizioni in materia già definite dal D.P.R. n. 394/1999, art. 42.

Per l'individuazione della asl di riferimento per l'iscrizione al SSN di una persona senza fissa dimora il citato accordo precisa che quest'ultima va considerata residente nel comune ove ha il domicilio. Pertanto la disposizione sui "senza fissa dimora" risulta residualmente applicabile nel caso di soggetti cancellati per irreperibilità dall'anagrafe dei residenti di un comune trentino ma ancora presenti sul territorio e con permesso di soggiorno in corso di validità.

10. Cittadini iscritti all'AIRE.

Per quanto riguarda l'assistenza sanitaria per i cittadini iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, si concorda con le condizioni e i livelli di assistenza definiti per

l'iscrizione al servizio sanitario provinciale nella nota di codesta Azienda prot. n. 0053526 del 22 aprile 2015, che s'intendono con la presente confermati.

Si ritiene che il livello di assistenza nazionale garantito dal decreto del Ministero della sanità 1 febbraio 1996 (cure ospedaliere urgenti, a titolo gratuito, per un periodo massimo di novanta giorni nell'anno solare) possa trovare applicazione, residualmente, per i cittadini che non entrino nelle categorie aventi diritto all'iscrizione al SSP secondo la citata nota prot. n. 0053526/2015 (ad es. residenti in UE/SEE/CH ma sprovvisti di copertura sanitaria; iscritti all'Aire di un comune non della provincia di Trento).

La presente nota è inviata anche ai competenti uffici del Ministero della salute ed è suscettibile di modifiche qualora pervenissero, da parte di tali uffici, indicazioni diverse.

Distinti saluti.

TONO AND ANTOSUM

Il sostituto dirigente - dott. Andrea Maria Anselmo -

